



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 112 TFT 04 del 11 ottobre 2022

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale: PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

ERRATA CORRIGE

Di seguito la corretta versione delle decisioni del procedimento 05/B relativo al deferimento della Procura Federale 5936/737 del 09/09/2022, con decisioni pubblicate sul CU 102 TFT 03 del 04/10/2022.

Il Tribunale Federale Territoriale definitivamente pronunciando applica:

Ai tesserati della A.S.D. Gymnica Scordia:

Fabrizio LAGANA' la squalifica per tre gare;

Gino Antonino DI GRAZIA la squalifica per tre gare;

Domenico FIUMARA la squalifica per tre gare;

Simone Rosario SAGGIO la squalifica per tre gare;

Daniel VITELLINO la squalifica per tre gare;

Alessandro NOLFO la squalifica per tre gare;

Samuele SIMONE la squalifica per tre gare;

Matteo Graziano FERRARO FIORENTINO la squalifica per tre gare.

Ai tesserati della A.P.D. Libertas Catania Nuova:

Francesco TERMINI la squalifica per cinque gare;

Antonio GIUFFRIDA la squalifica per cinque gare;
 Mattia MARINO la squalifica per cinque gare;
 Simone RAPISARDA la squalifica per cinque gare;
Giambattista FAZIO la squalifica per cinque gare.

Alla Società A.S.D. Gymnica Scordia per responsabilità oggettiva per quanto addebitato ai propri tesserati l'ammenda di € 300,00=

Proscioglie l'A.P.D. Libertas Catania Nuova perché già sanzionata per i medesimi fatti dal Giudice Sportivo territoriale.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 51, comma 4, e 53 del C.G.S.

Riunione del giorno 11 ottobre 2022

Per la Procura Federale partecipa l'Avv. Giampiero Santoro.

E' presente alla riunione il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 6/B

Presidente f.f. Dott. Roberto Rotolo

Componente Avv. Accursio Gallo – relatore

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

SESSA Corrado (Presidente Società A.S.D. AVOLA all'epoca dei fatti);

società A.S.D. AVOLA

Stagione sportiva 2021/2021 – Categoria "Primi Calci"

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 6480/764 del 19 settembre 2022:

- Il sig. Corrado Sessa, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. AVOLA, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1, per aver consentito o comunque non impedito che i calciatori Rinaldo Corrado e Sambito Daniel prendessero parte, dal mese di marzo 2022 e sino al 18 aprile 2022, nelle fila squadra della A.S.D. Avola, a varie sessioni di allenamento e partecipassero dall'1 al 3 aprile 2022, nelle fila della squadra schierata dalla stessa società, al "1° Torneo April Fool's Tournament", nonostante gli stessi fossero tesserati per la società A.S.D. Accademia Calcio Avola e fossero sprovvisti del nulla osta da parte della società di appartenenza;
- la società A.S.D. Avola, ai sensi dell'art. 6 comma 1, del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Corrado Sessa così come sopra descritta.

Fissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Corrado Sessa, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Avola;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Avola.

- Il Tribunale Federale Territoriale rileva, dai documenti prodotti e dall'esame delle audizioni effettuate dalla Procura Federale, che i calciatori sigg. Rinaldo Corrado e Sambito Daniel, tra il mese di marzo 2022 e il 18 aprile 2022, hanno partecipato ad alcune sedute di allenamento della A.S.D. Avola e che hanno altresì partecipato, dall'1 al 3 aprile 2022, nelle fila della squadra schierata dalla stessa società, al "1° Torneo April Fool's Tournament", nonostante gli stessi fossero tesserati per la società A.S.D. Accademia Calcio Avola e fossero sprovvisti del nulla osta da parte della società di appartenenza.
- Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Avola sig. Corrado Sessa omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.
- Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi uno di inibizione a carico del sig. Corrado Sessa, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Avola;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Avola.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Avv. Accursio Gallo

Il Presidente f.f.
Dott. Roberto Rotolo

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 11 ottobre 2022

IL SEGRETARIO
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA